



CAMPIONATO, COPPA UISP 2021 - 2022

S.d.A. CALCIO UISP

La Spezia/Valdimagra

NORME DI PARTECIPAZIONE

- composte da 21 pagine -

(Art. 61 del R.T.N.)



La UISP La Spezia Valdimagra Calcio indice ed organizza per la **stagione sportiva 2021/2022** l'attività ufficiale denominata "**Campionato di Calcio UISP**" per le seguenti categorie:

CAMPIONATO NAZIONALE UISP CALCIO A 7 1^ FASE

Ad integrazione di quanto previsto nella normativa generale per il **CAMPIONATO UISP CALCIO A 7** e alle **NORME DI PARTECIPAZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE UISP CALCIO 2021/2022** (estratto – allegato A) si stabilisce quanto segue:

1 - Quota di partecipazione

La quota d'iscrizione è di **€ 775,00** e comprende:

- € 495,00 iscrizione
- € 150,00 cauzione
- € 130,00 adesione (**costo unico per Soc. Sportiva**)

Il tutto dovrà essere versato, in una delle due sedi del Comitato, nella seguenti modalità:

entro il 30 settembre 2021 € 280,00 unitamente al modulo di iscrizione
cauzione 150,00 + adesione 130,00

entro il 17 dicembre 2021 € 495,00
saldo iscrizione

codice IBAN: IT95 P 03069 09606 100000016007 - Intesa San Paolo
(in caso di bonifico si prega di indicare nella causale il nome della squadra e il campionato di riferimento)

Nel caso non venisse ultimata l'iscrizione le somme di denaro versate come acconto non verranno più restituite.

Il campionato **inizierà LUNEDì 11 ottobre 2021** ed osserverà i seguenti turni di riposo e sospensioni:
dal 22 dicembre 2021 (festività natalizie) riprendendo LUNEDì 10 gennaio 2022;

LA SDA CALCIO LA SPEZIAVALDIMAGRA SI RISERVA DI INTRODURRE ALTRE DATE DI SOSPENSIONE. LE SOCIETA SARANNO AVVISATE ALMENO 15 GIORNI PRIMA.

COVID 19

La partecipazione al Campionato è consentita a condizione che l'interessato sia munito di:

1. green pass rilasciato al termine della doppia vaccinazione o
2. green pass rilasciato dopo 14 gg. dalla prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 12 mesi) oppure
3. test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Nel rispetto delle esigenze di tutela della salute connessi al rischio di diffusione da Covid-19, per lo svolgimento dell'attività verrà applicate le disposizioni delle Autorità pubblica ed il "Protocollo Applicativo Anticovid UISP", approvato dalla Giunta Nazionale UISP il 21 maggio 2020 – versione del 24 agosto 2021 -. (**estratto protocollo - allegato B**).

L'intero documento è pubblicato sul sito dell'UISP all'indirizzo:

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf



Tuttavia sarà possibile tesserarsi anche senza avere la Certificazione Verde (Green Pass); in questo caso però per partecipare all'attività sportiva (campionato) dovrà essere presentato al direttore di gara e alla squadra avversaria la fotocopia dell'avvenuto Tampone nelle 48 ore precedenti la gara.

Ad ogni gara dovrà comunque essere compilato un modulo di autocertificazione che attesti:

Di non essere stato a contatto con persone con persone affette da Covid 19

Di non essere stato in contatto stretto con casi sospetti di covid 19

Di non avere avuto negli ultimi 3 giorni sintomi riconducibili alla infezione da Covid 19

(Tosse e stanchezza, diarrea, alterazione di gusto e olfatto, temperatura corporea superiore a 37.5°, dolori muscolari)

Di non manifestare attualmente sintomi riferibili all'infezione da Covid 19 (tosse, stanchezza, diarrea, alterazione di gusto e olfatto, temperatura corporea superiore a 37.5°, dolori muscolari)

Dichiarare di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo ovvero prima di un evento/gara/manifestazione eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato, compreso l'insorgenza di sintomi riferibili all'infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea (che andrà preventivamente rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto. Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Autorizzare, inoltre (indicare la denominazione dell'associazione/società sportiva/Comitato/Organizzazione) al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Le società dovranno **SEMPRE** portare ad ogni gara tutti i Green Pass. In qualunque momento prima della gara potrà essere richiesta la visione. In caso mancasse la certificazione verde il giocatore o i giocatori non potranno prendere parte alla gara. Si ricorda che nei centri sportivi il controllo dei Green Pass sarà effettuato all'entrata della struttura.

19. **SANZIONI** Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti (a titolo esemplificativo, l'inottemperanza all'obbligo, durante l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento o la violazione da parte della persona fisica di specifiche disposizioni normative, sono punibili con le sanzioni di legge)

20. **INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19** Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID -19, dovrà seguire tutte le indicazioni fornite dalla **ASL di competenza**. Si suggerisce comunque di avvertire gli utenti che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché di procedere alla sanificazione della struttura, **se prescritta dalla ASL di competenza**, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.



2 - Tutela Sanitaria

a) Competenza primaria della UISP La Spezia Valdimagra Calcio è quella di informare i Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica alla pratica sportiva.

b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dall'UISP in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.

c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri Soci - Atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme di legge vigenti che prevedono:

- il certificato medico di stato di buona salute di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica per gli Atleti partecipanti all'attività non agonistica;
- il certificato medico-sportivo di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per gli Atleti partecipanti all'attività agonistica.

I Comitati territoriali UISP sono tenuti a far sottoporre i propri Soci - Arbitri a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme emanate dal Consiglio nazionale UISP.

d) Il Presidente della Società deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.

e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.

f) Le Società e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.

All'atto dell'iscrizione il Presidente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e delle decisioni adottate in merito dal Consiglio Nazionale UISP. Quindi gli atleti dovranno essere muniti di certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciato dal Centro di Medicina dello Sport od equiparato. I certificati dovranno essere conservati dal Presidente della società sportiva il quale ha la piena responsabilità; inoltre dovranno essere esibiti ogni qualvolta verranno richiesti dalla UISP La Spezia Valdimagra Calcio. **Il presente articolo è inderogabile.**

3 – Esecuzione delle sanzioni

- a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'Organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal punto c) del presente articolo. È facoltà delle UISP SdA Calcio di prevedere che le squalifiche siano efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato, purché di ciò sia data notizia sulle Norme di partecipazione (art. 61/b e 62). Le comunicazioni scritte (fax o e-mail) della UISP SdA Calcio hanno efficacia immediata.
- b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione, subita da un Socio in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale. È facoltà delle UISP SdA Calcio prevedere un diverso limite di ammonizioni, solo in misura inferiore (es. tornei e manifestazioni di breve durata), purché di tale disposizione sia data notizia sulle Norme di partecipazione.
- c) Il Socio espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi della "Definizione delle sanzioni" prevista nel presente Regolamento: il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il Socio è stato espulso, quest'ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente - in attesa del provvedimento definitivo - per una giornata. I provvedimenti disciplinari disposti dal direttore di gara nel corso di gare successivamente sospese, o terminate e successivamente non omologate, sono da ritenersi validi ed efficaci e quindi sottoposte al giudizio del relativo Organo giudicante.



- d) I Tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Calcio, anche con diverse Associazioni, o Società Sportive colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata. La squalifica a giornate deve essere scontata solo nella manifestazione in cui è stata disposta.
- e) Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare. Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di Tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione.
- f) La squalifica per una o più giornate di gara (fatto salvo la squalifica per una giornata di gara ai sensi dell'art. 215), che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il Socio colpito da sanzione abbia cambiato Associazione o Società sportiva, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione facoltativa di cui al punto successivo.
- g) La UISP SdA Calcio ha facoltà, all'inizio della stagione successiva, di pubblicare sul primo Comunicato ufficiale le sanzioni di squalifica ancora da scontare.
- h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito. Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
- i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.
- j) È facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo. o.

4 - Partecipazione dei Tesserati FIGC

I Tesserati FIGC dall'età di 16 anni a salire non possono partecipare all'attività Uisp di Calcio a 11.

Con riferimento alla circolare della Struttura Calcio del 31 maggio 2021 riguardante “la regolamentazione della partecipazione degli atleti tesserati FIGC all'attività ufficiale della Struttura Territoriale Calcio UISP” valida su tutto il territorio nazionale, si stabilisce che gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali FIGC Calcio a 11 – categorie Juniores, 3^a - 2^o e 1^o Categoria - nella stagione 2021/2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022 essere tesserati e, trascorsi 10 gg. da detto tesseramento, partecipare all'attività del Calcio UISP nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

5 – Tesseramento

Per partecipare al Campionato i giocatori dovranno essere in possesso della tessera UISP 2021/2022 (validità dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022) **con n. 2 fotografie e un documento di identità con foto e in corso di validità e regolarmente vidimata dal Comitato di La Spezia Valdimagra** il cui costo è di € 10,00. Potranno essere tesserati giocatori che abbiano compiuto il 16° anno di età. **Ogni Società dovrà tesserare almeno 2 dirigenti responsabili, con la tessera apposita (tipo D) il cui costo è di € 20,00.** Il tesseramento di atleti e dirigenti chiuderà entro le ore 19,00 del giorno prima della quartultima giornata dell'attività effettiva. **Le Schede di Attività (variazioni) avranno un costo di € 3,00 cadauno.**

6 - Formazione della classifica

La formazione della classifica nei gironi “all'italiana” è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- DUE PUNTI PER GARA VINTA;
- un punto per gara pareggiata;
- nessun punto per gara persa.

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio come criterio unico, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- a) punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- c) minori penalità in Coppa disciplina;
- d) migliore differenza reti in classifica generale;
- e) maggior numero di reti segnate in classifica generale;



f) gara di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme di partecipazione.

Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio, dovrà procedersi alla compilazione della "classifica avulsa", consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue i seguenti criteri:

- 1) punti conseguiti negli incontri diretti;
- 2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- 3) minori penalità in Coppa disciplina;
- 4) migliore differenza reti in classifica generale;
- 5) maggior numero di reti segnate in classifica generale.

In caso di ulteriore parità tra due o più squadre: gara/e di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme di partecipazione.

7 - Legittimazione a partecipare alle gare

- a) Soltanto il possesso della Tessera UISP, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale UISP e del presente Regolamento, legittima il socio a prendere parte alle gare.
- b) Il Socio può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera. In tal caso l'Accompagnatore ufficiale deve attestare, per iscritto, che l'Atleta, il Dirigente, il Tecnico o l'Assistente di parte è regolarmente tesserato. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dall'articolo 241 RTN, conseguentemente l'Associazione o Società Sportiva e il Socio subiscono le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN

8 - Soci ammessi all'interno del recinto di gioco

Sono ammessi all'interno del campo di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente tesserati e identificati dall'Arbitro:

- a) Giocatori (titolari e riserve) 18 per il calcio a 11, 14 per il calcio a 7/8, 12 per il calcio a 5
- b) Dirigenti: numero massimo di dirigenti in distinta 4 (quattro), di cui un addetto all'arbitro da parte della società ospitante. Oltre ai dirigenti sarà consentito inserire in distinta solo il nominativo di un medico regolarmente identificato.

9 - Adempimenti preliminari

Almeno 10 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'Accompagnatore ufficiale deve presentare all'Arbitro:

- a) le tessere delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;
- b) i documenti di identità delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;
- c) due copie della lista gara.

L'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione dall'Arbitro, la lista gara, le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo.

L'Arbitro, prima di ammettere i Soci all'interno del recinto di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere e ai nominativi trascritti nella lista gara. Sono considerati documenti d'identità – anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera UISP – quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti (la C.I., la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, il cartellino plastificato eventualmente rilasciato dalla UISP Calcio competente – tale documento ha valore solo in ambito territoriale -); non sono validi a fini della identificazione i documenti d associazioni private, tessere associative e similari.

Una squadra deve cominciare la partita con un numero di giocatori non inferiore a 7 per il calcio 11 – 5 per il calcio a 7/8 – 3 per il calcio a 5. In caso contrario a squadra è considerata a tutti gli effetti rinunciataria alla partita.

Il presente articolo è inderogabile eccetto la facoltà prevista dal IV comma.

10 - Lista gara

La lista gara deve indicare:

- a) gli estremi identificativi della gara;
- b) la denominazione della Società (squadra);
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero di tessera UISP e il tipo e numero del documento d'identità di ogni Socio;
- e) gli Atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice – Capitano.



Una copia di detto elenco, prima dell'inizio della gara, o tra 1 e 2 tempo o fine gara deve essere consegnata dall'Arbitro all'altra squadra

11 - Tempi d'attesa

Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.

Il termine massimo di attesa per la presentazione delle liste di gara all'arbitro è fissato nella durata di 15 minuti in caso di due partite e di 20 minuti, in caso una gara sola.

Le squadre che non presentassero le liste di gara e che non fossero disponibili per l'identificazione dei giocatori entro il limite stabilito, saranno considerate rinunciarie a tutti gli effetti (art.195)

Le Leghe – purché tale deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione – possono consentire alle squadre, con il preventivo assenso dell'Arbitro, di accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita. Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.

In deroga a quanto fissato al precedente punto b) le Leghe – per propri motivi organizzativi – possono ulteriormente modificare i tempi di attesa purché tale deroga sia pubblicata sul Comunicato.

In caso di ritardo dell'inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause non imputabili alle Società, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle liste, accertata, se del caso, la disponibilità dell'impianto sportivo, il termine di attesa per l'arbitro e per le squadre è fissato in un tempo di gara, salvo accordo tra il direttore di gara e le Squadre interessate qualora tale ritardo fosse maggiore.

12 - Tempi di gara

Ogni gara avrà la durata di due tempi di 35 minuti ciascuno intervallati al massimo da 10 minuti di riposo.

In deroga all'art. 76 RTN. comma G Normativa Generale UISP vigente, solo la squadra ospitante (di casa) avrà l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro per il regolare svolgimento della gara minimo n. 4 palloni. L'Associazione ospitata non è obbligata a portare palloni.

13 - Obblighi dei Soci e delle Associazioni per il regolare svolgimento delle gare

- a) La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. **Nel calcio a 11** i primi calciatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita. I nominativi di questi ultimi devono però essere contrassegnati con una "T" (titolare) sulla lista gara, mentre i nominativi dei calciatori di riserva devono essere contrassegnati con una "R" (riserva). L'arbitro a suo giudizio può ammettere alla gara uno o più giocatori privi di numero sulla maglia, purché ritenga di essere in grado di riconoscerli.
- b) Le due squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, la Società prima nominata deve sostituire le proprie. Qualora l'inizio della gara debba essere ritardato per permettere alla squadra ospitante o prima nominata di provvedere al cambio delle maglie, tale ritardo non potrà comunque superare il termine massimo di attesa concesso per l'identificazione dei giocatori da parte dell'arbitro.
- c) La squadra seconda nominata deve sempre presentarsi con i colori ufficiali dichiarati al momento dell'iscrizione all'attività.
- d) Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri calciatori, dell'Arbitro e degli Assistenti dell'arbitro. Il Capitano deve avere un bracciale di colore diverso dalla maglia, quale contrassegno dell'incarico.
- e) Qualora le squadre abbiano lo stesso colore di maglie ed impossibilitati a indossare la seconda muta di maglie la squadra ospitante deve indossare le casacche.
- f) Qualora una squadra abbia una muta di maglie di colore uguale o simile a quella dell'Arbitro, deve provvedere a fornire all'Arbitro ed agli eventuali Assistenti ufficiali delle casacche di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra.
- g) La casacca non deve avere stemmi di altri Enti o Federazioni e deve rispettare le esigenze di decoro e igiene, pena la sanzione prevista dall'articolo 190
- h) Qualora, per l'inosservanza dei punti b), c), d), f), non fosse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 105 RTN

14 – Obblighi dei Soci e delle Società a garanzia dell'ordine pubblico e degli Ufficiali di gara



- a) Le Associazioni o Società Sportive devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato. L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 210 e 230 RTN. I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (art. 230 + 115/a + 116 RTN).
- b) Le Associazioni o Società sportive prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro, indicandolo sulle liste di gara un Dirigente addetto che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt. 210 e 230+ 115/a + 116 RTN). Tale mansione può essere svolta dal Dirigente accompagnatore ufficiale o, in totale assenza di dirigenti, dal Capitano.
- c) Le Associazioni o Società Sportive prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 210 e 230 RTN. Le Associazioni o Società sportive devono far intervenire le Forze dell'ordine su richiesta: degli Ufficiali di gara;
della UISP SdA Calcio di competenza;
dei proprietari o dei gestori dell'impianto sportivo.

15 – Anticipi e posticipi delle gare

- a) Le Strutture Territoriali Calcio UISP competenti possono stabilire d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
- b) Le Società (squadre) prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché ne diano motivata comunicazione scritta con atto ricettizio all'avversaria e alla UISP Calcio competente, almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
- c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Società (squadre) prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro dandone comunicazione scritta alla UISP Calcio competente. Tale richiesta deve pervenire alla UISP La Spezia Valdimagra Calcio entro il termine perentorio di una settimana dalla disputa della gara.
- d) La UISP La Spezia Valdimagra Calcio dà il proprio assenso, pubblicando la modifica sul proprio Comunicato ufficiale, dopo aver verificato che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.
- e) Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale.
- f) Non sono ammessi anticipi e posticipi rispetto alle partite stabilite d'ufficio dalle Strutture Calcio UISP.
- I commi a), d), e), f) sono inderogabili**

16 - Rinuncia, ritiro od esclusione da gare o manifestazioni

- a) Le Associazioni o Società Sportive hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
- b) L'Associazione o Società Sportive che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per gli incontri di calcio a 11, ovvero di 0-4 per gli incontri di calcio a 7/8, ovvero di 0-5 per gli incontri di calcio a 5, o con il punteggio acquisito al momento del ritiro se tale punteggio è più favorevole alla squadra avversaria. L'Associazione o Società Sportive che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata, subisce inoltre le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (artt. 195 o 196).
- c) L'Associazione o Società Sportive che rinuncia per tre volte a una gara nel corso di una manifestazione è esclusa da questa (artt. 195 o 196); per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione. Qualora la terza rinuncia avvenga quando manchino cinque giornate o meno al termine della manifestazione, l'Associazione o Società Sportive è considerata rinunciataria alle gare che non disputa (per giornate mancanti si intendono quelle del calendario ufficiale).
- d) Il numero di tre rinunce vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno nove partite (manifestazione con 9/10 squadre). Se il numero delle gare è inferiore a nove l'esclusione dalla manifestazione è disposta dopo la seconda rinuncia.
- e) La rinuncia a una partita a eliminazione diretta da parte di un'Associazione o Società sportiva comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione (artt. 195 o 196 RTN).
- f) Qualora un'Associazione o Società Sportive si ritiri da una manifestazione (art. 197 RTN) o ne sia esclusa, prima del completamento del girone di andata tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione o Società sportiva. Qualora il ritiro o l'esclusione avvenga successivamente a tale completamento, ai fini della



classifica rimangono validi i risultati conseguiti nel girone di andata, mentre saranno annullati solamente quelli conseguiti nel girone di ritorno. Qualora il ritiro o l'esclusione avvenga quando manchino cinque partite o meno al termine della fase di una manifestazione, l'Associazione o Società Sportive è considerata comunque, ai fini dell'attribuzione dei punti e della formazione della classifica, rinunciataria alle gare che non disputa. Nel caso di ritiro o esclusione con annullamento dei risultati ai fini della classifica, l'annullamento si applica anche per le reti segnate e subite dalle squadre interessate, ai fini della differenza reti. **Il presente articolo è inderogabile.**

17 - Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

a) Qualora una gara non potesse disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art.96) le Società partecipanti non sono considerate rinunciatarie.

b) L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla UISP Calcio competente entro le ore 24,00 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara

Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo di telegramma o fax., o posta elettronica.

La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla UISP Calcio competente entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

Il presente articolo è inderogabile.

18 - Recupero delle gare

a) Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate per intero entro il turno successivo in calendario in accordo con entrambe le Associazioni interessate. Tale accordo – sottoscritto dai rappresentanti delle due squadre – deve pervenire alla UISP Calcio competente almeno 48 ore prima della disputa della partita.

b) Il termine per effettuare il recupero può essere prorogato, ma non oltre due mesi dalla data fissata in calendario.

c) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione la UISP Calcio competente può determinare d'ufficio – a suo insindacabile giudizio – la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico della Società (squadra) prima nominata.

d) Qualora le squadre che devono recuperare una gara non raggiungano un accordo sulla data della partita (che in ogni caso deve essere disputata a distanza di almeno 48 ore da altri incontri ufficiali), la squadra prima nominata deve darne comunicazione scritta con atto ricettizio alla UISP Calcio competente e alla squadra avversari la data del recupero: in tale caso la squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella giornata indicata, purchè tale comunicazione pervenga alle destinatarie almeno 7 giorni prima della gara stessa.

e) Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o cominciata, la squadra prima nominata ha il diritto di decidere la data, l'ora e il luogo previsti per il recupero, con l'obbligo di comunicarli al Direttore di gara e all'altra squadra. Tale comunicazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti di ambedue le Società interessate alla presenza dell'arbitro e deve essere trasmessa, assieme al referto di gara, alla UISP Calcio competente. Il recupero deve effettuarsi prima dell'inizio del turno successivo.

f) Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, nella stessa giornata del rinvio della gara, la UISP Calcio competente, che, insindacabilmente, reperisce un terreno di gioco su cui disputare l'incontro. La UISP Calcio deve comunicare data, ora e campo del recupero, almeno 24 ore prima dello stesso, ad ambedue le Società. Le spese sono a carico dell'Associazione prima nominata.

g) Le Società inadempienti alle disposizioni di cui alla lettera b) sono ritenute rinunciatarie alla gara solo su ricorso di parte; quelle inadempienti ai punti c), d), e), f) anche d'ufficio.

19 - Altre Norme

Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'inizio e su ripresa del gioco dopo la segnatura di una rete.

Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rinvio ma unicamente contro la squadra avversaria!

E' consentito a inizio gara, a inizio secondo tempo e dopo la segnatura di una rete di passare indietro la palla.



L'espulsione è definitiva e la squadra che la subisce dovrà continuare la partita con un uomo in meno.

La UISP La Spezia Valdimagra Calcio si riserva di sospendere l'esecuzione delle squalifiche a tempo nei periodi di inattività, e per un'entità inferiore ad un anno.

Ogni gara è disputata da due squadre composte ciascuna da un massimo di undici calciatori, uno dei quali giocherà da portiere.

Nessuna gara potrà aver luogo se l'una o l'altra squadra dispone di meno di sette giocatori.

E' consentita l'utilizzazione di giocatori di riserva (fermo restando il numero massimo di calciatori titolari in distinta di 18) in numero illimitato. Le sostituzioni si effettuano "tipo basket", a gioco fermo (regola del gioco del calcio), ma previo assenso dell'arbitro. E' consentito un numero di dirigenti pari a 4 in panchina + l'assistente di parte.

Le scarpe "da ginnastica" e/o "da calcetto" sono obbligatorie sui campi in materiale sintetico e con tacchetti di gomma. Non sono ammessi in nessun campo le scarpette con tacchetti in ferro nei campi sintetici.

L'uso dei parastinchi è obbligatorio per prendere parte alla gara.

Anche se il regolamento prescrive che la distanza dal pallone per i calciatori appartenente alla squadra che subisce un calcio di punizione debba essere di almeno m. 9,15, il calciatore che batte il calcio di punizione può rinunciare tacitamente al rispetto della distanza da parte degli avversari, ma in tale circostanza, qualora il pallone venga intercettato, l'arbitro non dovrà intervenire.

20 - Giorni e orari disputa gare – obbligo campo

Tutte le gare di campionato si svolgeranno di massima nella giornata di Sabato, salvo anticipi e posticipi. Eventuali gare sospese o gare di recupero saranno effettuate sullo stesso campo se c'è disponibilità oppure su altri campi a undici.

Tutte le Società dovranno comunicare alla UISP La Spezia Valdimagra Calcio il campo dove disputeranno obbligatoriamente tutte le gare interne. Senza tale disponibilità non saranno ammesse al Campionato. Se per qualsiasi motivo (**indisponibilità campo - mancato avviso obbligatorio ai custodi per gare interne**) non sarà effettuata la gara interna la Società sarà ritenuta oggettivamente responsabile con la perdita della gara per 0 - 3. Una Società potrà cambiare campo solo se sussistono problemi logistici e dovrà fare domanda alla lega per l'approvazione.

Dopo la disponibilità del campo, gli orari saranno sempre stabiliti dalla Struttura Territoriale Calcio UISP.

Non verrà applicato lo 0 - 3 se sarà provata l'estraneità della Società per la mancata disputa della gara. La disponibilità del campo deve essere comunicata obbligatoriamente al momento dell'iscrizione.

21 - Coppa Disciplina

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, sono applicati - per le sanzioni sotto elencate - i punteggi a margine riportati conseguiti durante tutta la manifestazione:

<u>Sanzioni a carico delle Società (squadre)</u>	<u>punti</u>
ammenda e confisca della cauzione, nei soli casi in cui non è stata disposta per il medesimo fatto altra sanzione. per ogni € 5,00:	1
assenza a riunioni obbligatorie:	10
perdita della gara:	20
per ogni punto di penalizzazione in classifica:	30
<u>Sanzioni carico dei Tesserati</u>	<u>punti</u>
ammonizione:	1
squalifica per ogni gg (esclusa quella per somma di ammonizioni in gare diverse):	3
squalifica per ogni mese o frazione:	10

A parità di punteggio è meglio classificata la squadra che ha ottenuto il minor quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti e il numero delle gare disputate.

22 - Regolamento di disciplina

Le squalifiche a giornate comminate dal Giudice Sportivo UISP - **Avv. Simone Serafini** - si scontano nei rispettivi campionati. Quelle comminate dagli altri Enti di Promozione Sportiva vengono riconosciute solo se di entità pari a squalifiche a tempo.



Il ritiro dell'estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 15,00 per diritti di segreteria.

La UISP SdA Calcio competenti possono stabilire che nei periodi d'inattività sia sospesa l'esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell'attività stessa. Tale disposizione deve indicare il giorno d'inizio della sospensione e quello di ripresa dell'efficacia e deve essere pubblicata sulle Norme di partecipazione (artt. 61/b e 62). L'entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.

Alle sanzioni di squalifica a tempo di entità inferiore ad un (1) anno, viene applicata la sospensione dell'esecuzione nel periodo di inattività che viene stabilita dalla UISP La SpeziaValdimagra Calcio dal 1 luglio al 31 Agosto.

23 - Automatismo delle squalifiche

E' adottata per la stagione sportiva 2021/2022 la norma della squalifica automatica per una giornata per i tesserati espulsi o allontanati dal campo nel corso di una gara con decorrenza immediata. Si specifica che alla seconda ammonizione scatta la diffida e alla terza ammonizione scatta la squalifica.

24 - Reclami - Ricorsi - Ammende

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni o Società Sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP SdA Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale competente; non ammissibili deleghe a terzi estranei. Non sono ammessi reclami o ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare per fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi del Regolamento del gioco del calcio UISP.

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della UISP SdA Calcio competente all'indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (art. 61/c/4), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi. In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito. L'interessato deve allegare al reclamo o al ricorso l'importo cauzionale previsto dall'articolo 166. Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione o Società Sportive a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 167).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO

Il reclamo o il ricorso devono essere proposti all'organo disciplinare sotto indicato nei termini a margine riportati:

Organo giudicante	Termine	Decorrenza del termine
Giudice di I grado	5 gg	dalla gara o dal fatto
Giudice di II grado	5 gg	dalla pubblicazione della decisione impugnata
Corte Nazionale di Giustizia	7 gg	dalla pubblicazione della decisione impugnata

Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 184/a).

Nel caso in cui i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase nazionale, il reclamo o il ricorso deve essere consegnato alla Segreteria della UISP SdA Calcio nazionale nel termine perentorio di un'ora da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. Qualora invece i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della UISP SdA Calcio competente nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. Nei casi sopra esposti la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell'Associazione o Società sportiva contro interessata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. La Segreteria deve inoltre attestare per iscritto l'avvenuta comunicazione e il nominativo del destinatario della stessa. Tale attestazione deve essere allegata al fascicolo previsto dall'articolo 168. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso



Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo o sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e comunque non oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.

Nei casi di cui al comma precedente il Responsabile della UISP SdA Calcio competente può presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie e/o penalizzazioni (artt. 131 e 135/h) nei confronti delle Associazioni o Società Sportive responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli.

Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto, salvo trattasi di gara di finale o di spareggio per l'assegnazione di un titolo sportivo.

Le ammende, a qualsiasi titolo comminate, saranno detratte dalla quota cauzionale versata.

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della UISP SdA Calcio competente all'indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (art. 61/c/4), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi. In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito. L'interessato deve allegare al reclamo o al ricorso l'importo cauzionale previsto dall'articolo 166. Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione o Società Sportive a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 167).

I reclami o i ricorsi agli Organi disciplinari sotto indicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:

Organo giudicante Cauzione Giudice/commissione disciplinare I grado € 35,00

Commissione disciplinare II grado € 75,00

Commissione disciplinare III grado € 100,00

In caso di rinuncia al ricorso la cauzione deve essere restituita, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'articolo 169. Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente. Per i reclami o i ricorsi presentati dal Responsabile della UISP SdA Calcio dal Responsabile del Settore arbitrale competenti non è prevista alcuna cauzione. Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell'importo della stessa cauzione.

Uisp Liguria Calcio

All'attenzione del Giudice Sportivo d'Appello II Grado

Piazza Campetto 7/13 – 14 16123 Genova

La documentazione inviata dal ricorrente dovrà essere inderogabilmente accompagnata dal pagamento della relativa cauzione di € 75,00 (art. 166 RTN) a favore di "UISP Comitato Regionale Liguria" eseguito tramite bonifico bancario su c/c intestato a UISP Comitato Regionale Liguria

IBAN IT 04 G 06175 01432 00000443280 (specificando la causale del pagamento) o in contanti.

25 – INADEMPIMENTI ECONOMICI. DIFFIDA E PRELIEVO COATTIVO

La Società che nel corso del campionato esaurisca la cauzione versata all'inizio del campionato stesso è tenuta a reintegrarla immediatamente per non incorrere in sanzioni disciplinari ed amministrative.

a) Ogni Associazione o Società sportiva deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della UISP.

b) In difetto, la UISP SdA Calcio può alternativamente disporre:

l. la non effettuazione della gara successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione o Società sportiva è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;



Il prelievo coattivo, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, tramite un incaricato della UISP SdA Calcio munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'Associazione o Società sportiva a ottemperare alla richiesta del delegato della UISP SdA Calcio, l'Arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'Associazione o Società sportiva è ritenuta, a tutti gli Effetti, rinunciataria.

26 – Promozioni e retrocessioni

Il Campionato si svolgerà con gironi all'italiana con partite di andata e ritorno.

Sono previsti quattro gironi: Girone 1, Girone 2, Girone 3 e Girone 4.

Il campionato sarà suddiviso in n. 4 gironi: Girone 1, Girone 2, Girone 3 e Girone 4

Girone 1: la squadre vincente del campionato accederà direttamente alla finalissima che sarà disputata sul proprio terreno di gioco.

Le squadre classificate dal 2° al 5° posto parteciperanno ai play – off che avranno il seguente svolgimento: 2^ vs 5^ e 3^ vs 4^, con gare ad eliminazione diretta. Qualora al termine dei tempi regolamentari persistesse il risultato di parità sarà promossa alle semifinali la squadra meglio classificata in campionato.

Le gare si svolgeranno in campo neutro.

La semifinale verrà disputata con gara unica, su campo neutro. Qualora al termine della partita ci sarà un numero di reti equivalente passerà alla finale la squadra meglio piazzata nella stagione regolare.

Le retrocessioni saranno 3. L'ultima classificata retrocederà direttamente nel Girone 2 mentre dal 9° al 12° posto si giocheranno i play – out nella seguente modalità: 9^ vs 12^ e 10^ vs 11^.

Le gare saranno ad eliminazione diretta. In caso di parità si salverà la squadra meglio classificata in campionato. Le gare si svolgeranno su campo neutro.

Girone 2: 3 promozioni La prima classificata sarà promossa direttamente nel Girone 1. Le squadre classificate dal 2 al 5 posto disputeranno i play – off con la seguente formula: 2 contro 5 e 3 contro 4 partita unica in campo neutro. In caso di parità al termine dell'incontro sarà promossa la squadra meglio classificata in campionato.

Saranno retrocesse nel Girone 3 **tre squadre**, di cui l'ultima direttamente. Le altre due con la seguente formula: 9 contro 12 e 10 contro 11. Partita unica in campo neutro in caso di parità al termine dell'incontro si salverà la migliore classificata in campionato.

Girone 3: 3 promozioni .

La prima classificata sarà promossa direttamente nel Girone 2.

Le squadre classificate dal 2 al 5 posto disputeranno i play – off con la seguente formula: 2 contro 5 e 3 contro 4 partita unica in campo neutro.

In caso di parità al termine dell'incontro sarà promossa la squadra meglio classificata in campionato.

Saranno retrocesse nel Girone 4 **tre squadre**, di cui l'ultima direttamente. Le altre due con la seguente formula: 9 contro 12 e 10 contro 11.

Partita unica in campo neutro in caso di parità al termine dell'incontro si salverà la migliore classificata in campionato.

Girone 4:

: La prima classificata al termine del campionato verrà promossa direttamente;

le squadre classificate dal 2^ al 3^ posto al termine del campionato accederanno direttamente alla finale, mentre le squadre classificate dal 4^ al 7^ posto si affronteranno nelle semifinali con i seguenti abbinamenti:

4^ vs 7^ A

5^ vs 6^ B

Gara unica in campo neutro in caso di parità accederà alla finalissima la migliore classificata in campionato.



Quindi finali con i seguenti abbinamenti: 2^ vs B 3^ vs A Gara unica in campo neutro in caso di parità calci di rigore. Le squadre vincenti saranno promosse nel Girone 4.

LA SDA CALCIO SI RISERVA DI MODIFICARE I GIRONI E DI CONSEGUENZA PROMOZIONI E RETROCESSIONI A SECONDA DEL NUMERO DI SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 7.

SI RISERVA ALTRESI DI RIMODULARE I GIRONI A SECONDA DELLA POSIZIONE GEOGRAFICA DI APPARTENENZA DELLE SOCIETA' SEMPRE IN OTTEMPERANZA ALLA EMERGENZA SANITARIA.

27 – Comunicazione

Si ricorda che tutte le riunioni indette sono a titolo informativo e non deliberativo da parte delle Società (tale compito spetta solo al Direttivo della Struttura Territoriale Calcio UISP). Qualora la stessa chiederà un'espressione di voto, unanime o maggioritario che sia, sarà eventualmente lo stesso Direttivo a prenderlo in considerazione e quindi attuarlo.

28 - Riunioni Obbligatorie

La UISP La Spezia Valdimagra Calcio comunicherà nel corso della stagione, la data delle riunioni, alle quali è obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Società. In caso di assenza saranno applicate le sanzioni previste dall'Art. 50RTN (10 punti in Coppa Disciplina).

29 - Mancata presenza alle premiazioni

non consegna del premio (coppa o trofeo o altro) e confisca della cauzione (art. 193)

30 - Orario della Struttura Calcio UISP La Spezia e Val di Magra

La UISP La Spezia Valdimagra Calcio osserverà il seguente orario: Lunedì e Venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,15 nelle sedi di Sarzana e di La Spezia.

Si può stabilire un orario di ricevimento dei responsabili delle Società, purché questo sia successivo all'uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso.

31 - Responsabilità - Infortuni

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito a danni a cose e persone che possano avvenire prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto previsto dalla copertura assicurativa di ciascun tesserato, polizza automatica inserita nella tessera UISP.

La denuncia di ogni sinistro andrà fatta dal tesserato infortunato (o da chi incaricato in caso di impossibilità) facendo riferimento alla piattaforma internet www.marshaffinity.it/uisp entrando nell'Area dedicata ai Sinistri e seguendo le procedure online indicate.

32 - Norma conclusiva

Per quanto non previsto nelle presenti Norme di Partecipazione si fa riferimento al Regolamento del Calcio a Undici della Struttura Calcio Comitato Nazionale UISP, tenendo conto delle eventuali deroghe richieste.

Per quanto non espressamente previsto nel regolamento sopraccitato valgono le regole del gioco del calcio a 11.

ALTRE DISPOSIZIONI:

**Ogni campo di gioco dovrà essere munito di defibrillatore-
L'Arbitro non è tenuto a verificare la presenza dello stesso.**



ALTRE DISPOSIZIONI:

Al termine della stagione regolare, verranno azzerate le ammonizioni e le diffide per tutte le società impegnate nei playoff e playout. La squadra che non si presenti alla disputa di una partita nelle ultime cinque (5) giornate di campionato, verrà esclusa automaticamente da tutte le fasi finali. (Finali, playoff e playout)

APPENDICE

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della UISP La Spezia Valdimagra Calcio.

NORME GENERALI

1. L'attività della S.d.A. Calcio Nazionale inizia il 01 settembre 2021 e termina il 31 agosto 2022;
2. Tutte le manifestazioni ufficiali sono disciplinate dal Regolamento Tecnico Nazionale del S.d.A. Calcio UISP Nazionale fatte salve le modifiche e/o integrazioni apportate al presente documento.
3. Le Associazioni e Società Sportive, oltre alla documentazione necessaria prevista dall'art. 19 RTN per l'iscrizione all'attività del SdA Calcio Uisp, dovranno depositare all'atto della sottoscrizione dell'adesione, se non già presente agli atti della SdA stessa, anche copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. La mancata consegna della documentazione richiesta comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 192 RTN.
4. Gli atleti e le atlete possono partecipare contemporaneamente all'attività agonistica con Associazioni e Società Sportive differenti purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda attività per ogni Associazione o Società Sportiva con la quale partecipano a ogni manifestazione (art. 30 RTN).
5. Sosta tra una gara giocata e quella successiva: gli atleti e le atlete non possono giocare più di una partita, indipendentemente dalla disciplina, tra le ore 00.01 e le ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 e 232 RTN (art. 80 RTN).
6. I/Le Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta anche per altre Associazioni o Società Sportive che partecipano ad attività di ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione o Società Sportiva, purché siano in possesso della scheda attività appositamente predisposta dove dovrà essere riportata



- la denominazione dell'Associazione o Società Sportiva con la quale il/la Dirigente disputa le gare in qualità di Atleta, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 (art. 23 lettera C del RTN).
7. La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale (oppure inserire data temporale) e comunque non oltre il 31/03/2022). Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.
 8. Le Associazioni e Società sportive partecipanti alle varie manifestazioni devono indicare nella lista gara da consegnare all'arbitro un/una dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale). Per le sole Associazioni e Società sportive partecipanti alle manifestazioni di calcio a 11, nel caso fosse presente un solo dirigente lo stesso potrà ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di guardalinee di parte. I/Le dirigenti, possono svolgere anche la funzione di atleta per la medesima associazione (art. 23 lettera b RTN). Inoltre, se durante lo svolgimento della partita il/la dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale), per un qualsiasi motivo, non potesse più proseguire la gara, la rappresentanza dell'Associazione o Società sportiva verrà assicurata dal capitano della squadra (art. 21 RTN).
 9. In tutti i casi in cui il RTN del SdA Calcio UISP fa esplicito riferimento al dovere di dare "comunicazione scritta con atto ricettizio alla squadra avversaria e al SdA Calcio competente", è da intendersi valida, oltre che quella effettuata con Raccomandata A/R, anche la comunicazione inviata a mezzo e-mail.
 10. Recesso del rapporto sportivo da parte del tesserato: nel caso in cui un/una tesserato/a UISP abbia preso parte a gare o frazioni di esse, può recedere dal rapporto sportivo e contrarre nuovo rapporto sportivo entro e non oltre la data del 31 gennaio 2022. Il recesso è inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'Associazione o Società sportiva di appartenenza secondo le modalità stabilite dall'art. 34 comma a/II RTN.
 11. I/Le tesserati/e partecipanti contemporaneamente a più manifestazioni organizzate dal SdA Calcio UISP, anche con Associazioni o Società sportive diverse, colpiti/e da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono partecipare a nessuna manifestazione fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata. I/Le tesserati/e squalificati/e a giornate scontano la sanzione solo nella manifestazione in cui è stata comminata la squalifica. E' posto a carico delle Associazioni e Società sportive la verifica delle squalifiche a carico dei propri/e tesserati/e nonché il rispetto della presente disposizione (art. 135 lettera d. RTN).
 12. I provvedimenti disposti a fine gara possono non essere notificati agli/alle interessati/e. Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul primo Comunicato Ufficiale utile;
 13. La squalifica per una o più giornate di gara oppure la squalifica a tempo inflitta dal SdA Calcio Uisp (salvo l'espulsione per somma ammonizione che saranno azzerate a fine



stagione) che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione o Società sportiva, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione delle sanzioni ancora da scontare sul primo Comunicato Ufficiale (art. 135 lettera f) e g) e art.137 lettera b) RTN). E' posto a carico delle Associazioni o Società sportive l'onere della verifica delle squalifiche a carico dei propri tesserati nonché il rispetto della presente disposizione.

- Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni o Società sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP S.d.A. Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale competente; non ammissibili deleghe a terzi. La forma del reclamo, come previsto dall'art. 159 RTN, deve essere presentata entro i termini previsti dall'art. 161 RTN. I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della UISP S.d.A. Calcio UISP Alessandria all'indirizzo Via Giulio Claro, 15 - 15121 Alessandria (art. 61/c/4), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi. Le indicazioni sono previste nella sezione RECLAMO, RICORSO E ISTANZA del RTN.

Allegato "A" (1/2)

UISP SDA CALCIO 2021-2022

MODULO DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ NAZIONALE

IL SOTTOSCRITTO _____ IN QUALITÀ DI PRESIDENTE

DELL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA _____

CON SEDE IN _____

CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

CHIEDE DI ISCRIVERE L'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA DA LUI STESSO RAPPRESENTATA



AL/ALLA _____ NAZIONALE UISP SDA CALCIO 2021-2022.

<input type="checkbox"/>	1^ FASE GIRONE: _____
<input type="checkbox"/>	2^ FASE GIRONE: _____

DATI RELATIVI ALL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA

DENOMINAZIONE _____

DIRIGENTE RESPONSABILE _____

E-MAIL _____ CELL. _____

COLORE 1^ MAGLIA _____ COLORE 2^ MAGLIA _____

TUTELA SANITARIA

dichiara che, al momento dell'inizio dell'attività ufficiale, tutti gli/le atleti/e che prenderanno parte alle gare, saranno in possesso di documentazione attestante l'idoneità medico sportiva all'attività agonistica ai sensi del DM 18 febbraio 1982 e circolare 31 gennaio 1983. Per gli/le atleti/e fino al compimento dei 12 anni è sufficiente la documentazione attestante l'idoneità medico sportiva all'attività non agonistica. (I contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall'Art. 198 RTN)

Firma _____

*Allegato "A" (2/2)***DOTAZIONE ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

dichiara che, al momento dell'inizio dell'attività ufficiale, l'impianto sportivo che verrà utilizzato per la disputa delle proprie gare "in casa" sarà dotato di defibrillatore semiautomatico (o a tecnologia più avanzata) e che, durante le gare inserite in calendario, sarà presente una persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo (DAE – defibrillatore automatico esterno) ai sensi del DM 24 aprile 2013 e DM 26 giugno 2017. (I contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall'Art. 194 RTN)

Firma _____

PROTOCOLLO ANTICOVID UISP

dichiara di essere a conoscenza del Protocollo Applicativo Anticovid Uisp

Firma _____

AUTORIZZA

la UISP a trattenere l'intero importo versato per la cauzione, qualora la propria Associazione/Società sportiva rinunci a partecipare all'Attività nazionale o la stessa venga esclusa durante il suo svolgimento. Qualora l'Attività nazionale non si disputasse o nel caso di esclusione dell'Associazione/Società sportiva prima dell'inizio della stessa per raggiunto limite delle squadre iscritte/qualificate, **ACCETTA** che gli siano restituiti, entro e non oltre la data prevista per la fine dell'Attività nazionale, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della UISP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c.

AUTORIZZA

La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti all'Attività nazionale al quale la propria associazione/società sportiva è iscritta

Data ____ / ____ / ____

(firma Presidente Associazione/Società)

(firma Responsabile S.d.A. Calcio Regionale/Territoriale UISP)

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP "Circolare del 31 maggio 2021"

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^a categoria (o categoria Figc più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 1 e A 2 nella stagione sportiva 2021-2022 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2021.



3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN
5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 11

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2[^] e 1[^] nella stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2022.

7. Gli atleti di 2[^] e 1[^] categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2[^] e 1[^] possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Gli atleti di squadre Figc con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 nei campionati sino alla 1[^] categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp.

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre Figc fino alla categoria Eccellenza Figc possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

I Settori di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale del SdA Calcio Uisp, purché tali deroghe



siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie Figg apportate nei prossimi mesi per l'attività 2021/2022, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2021

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3 ^a categoria (1)	si	si	si	/
Calcio a 11 1 ^a e 2 ^a categoria	no * (2)	si	si	/
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (2)	no (2)	/
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	no	no	/
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	si	si	/
Calcio a 5 femminile serie A1 e A2	/	/	/	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	/	/	/	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	/	/	/	no (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B	/	/	/	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figg calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figg nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp.

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutte le attività del Settore di Attività Calcio UISP. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC.

